

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 252/CGF– RIUNIONE DEL 19 APRILE 2013**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO RICORSO A.S.D. VALGRANDE VICTOR INTRA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINERGY/VALGRANDE DEL 10.3.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 62 del 28.3.2013)

La U.S.D. Valgrande Victor Intra ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 28.3.2013 con la quale, con riferimento alla gara tra la A.S.D. Valgrande Victor Intra e Sinergy del 10.3.2013, ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo pubblicate nel Com. Uff. n. 37 del 14.3.2013 ivi compresa quella di dare gara persa alla A.S.D. Valgrande Victor Intra con il punteggio di 0-3 per avere schierato nella partita in questione il calciatore Lavelli Stefano in pendenza di squalifica.

Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell'art. 31 comma 1 C.G.S., “*la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale*”. Poiché, in ordine alla gara in questione, si sono già pronunciati il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare territorialmente competente l'esame del presente ricorso da parte della Corte di Giustizia Federale rappresenterebbe un inammissibile terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Valgrande Victoria Intra Calcio di Verbania Trabaso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. POL. LAUREANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 28.2.2014 INFLITTA AL SIG. RUSSO FRANCESCO, SEGUITO GARA ASD PIANOPOLI/POL. LAUREANESE DEL 10.2.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 125 del 21.3.2013)

Con atto del 4.4.13, la società Polisportiva Laureanese ha proposto ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 125/LND del 21.3.2013) con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla predetta Società era stata riformata la decisione del

Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 110/LND del 14.2.2013 del predetto Comitato Regionale) riducendo la squalifica inflitta al sig. Russo Francesco, allenatore della Società ricorrente, fino a tutto il 28.2.2014.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, non venendo in rilievo nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 39 C.G.S. ed in particolare quella della lettera e) atteso che il riferimento alle lettere c) e d) della predetta disposizione risulta del tutto inconferente.

L'art. 39 C.G.S., come noto, prevede che le decisioni, adottate dagli Organi della Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale....."e) *se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa*".

Trattasi di disposizione che costituisce, nell'ambito dell'ordinamento federale, l'omologo di quella contenuta nell'art. 395, n. 4 c.p.c.; con riferimento a quest'ultima norma, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, ha affermato che "*l'errore di fatto che legittima il ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c., è costituito da una falsa percezione della realtà processuale, da parte dell'organo giudicante, ovvero da una svista materiale, immediatamente e oggettivamente rilevabile, che lo abbia indotto a supporre l'inesistenza di un fatto la cui verità risulta positivamente accertata dagli atti di causa*"; ed ancora che "*l'errore di fatto, quale vizio revocatorio previsto dal n.4 dell'art. 395 c.p.c., è configurabile anche con riferimento ad atti e documenti processuali, ma esclusivamente nella fase di percezione del contenuto materiale e logico, non invece sotto il profilo della valutazione, operata dal giudice, ai fini della decisione. In tal caso ricorre l'ipotesi dell'errore di diritto*" (cfr., solo per citare le più recenti: Cons. Stato, Sez. VI, sentenza 27.8.2010, n. 5999; Cass. Sez. lav., sentenza 8.2.2008, n. 3089).

Orbene, nel caso che ci occupa, le doglianze formulate dalla società ricorrente si riferiscono, all'evidenza, a valutazioni operate dalla Commissione Disciplinare Territoriale ai fini della decisione, e configura, pertanto, ipotesi di (peraltro meramente supposto) errore di diritto.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla Pol. Laureanesi di Laureana di Borrello (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALLUS MARCO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/SAMBENEDETTESI DEL 28.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 128 del 3.4.2013), ha inflitto nei confronti del calciatore Marco Mallus, calciatore della Società ricorrente, la sanzione della squalifica per 4 giornate di gare effettive, con la seguente motivazione: "*per avere commesso un grave fallo ai danni di un calciatore avversario senza alcuna possibilità di contendere il pallone. Alla notifica del provvedimento disciplinare (espulsione, n.d.r.) ritardava l'uscita dal terreno di gioco e rivolgeva frasi gravemente irrispettose all'indirizzo del Direttore di gara ponendogli una mano sul petto*".

Avverso tale decisione ha ritualmente interposto reclamo la società S.S.D. Civitanovese Calcio S.r.l. rilevando la eccessiva gravosità della squalifica in rapporto alla effettiva entità dell'azione del calciatore e chiedendo, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata.

Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.

La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le ragioni addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che la sanzione applicata debba essere rideterminata ai sensi dell'art. 37, comma 5, C.G.S. in cinque giornate di squalifica, valutate in fatto ed in diritto natura e gravità dei fatti commessi come risultano rappresentati nel rapporto

dell'arbitro. Le circostanze rappresentate, infatti, integrano le ipotesi previste dal Codice di Giustizia Sportiva all'art. 19 comma 4, lett. a) (condotta gravemente antisportiva e condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara) e lett. b) (condotta violenta nei confronti di calciatori ed altre persone presenti) per le quali sono previste le sanzioni minime rispettivamente di 2 e 3 giornate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata) e in riforma della sanzione ridetermina in 5 giornate la squalifica.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER L'OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE*, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 4 C.G.S. – NOTA N. 5167/194 PF12-13 AMMA DEL 26.2.2013- (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013)

Con atto spedito in data 9.4.2013, la società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 79/CDN del 3.4.2013) con la quale, su deferimento della Procura Federale, è stata irrogata a carico della medesima Società la sanzione della penalizzazione di 3 punti da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità dell'allora Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l., sig. Pantano Salvatore Alessandro, per avere depositato presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale ai fini dell'iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D una fidejussione per €31.000,00, risultata non veridica.

Il ricorso in epigrafe, con il quale la Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. si limita a contestare l'entità della sanzione irrogata chiedendone una congrua riduzione, risulta parzialmente fondato per le seguenti ragioni.

In via preliminare, si evidenzia come la Società A.S.D. Acqui Calcio 1911 S.r.l. non contesti la ricostruzione dei fatti, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, limitandosi a denunciare l'ingiustizia dell'applicazione di una sanzione a carico della predetta Società a cagione di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria, nonché l'eccessività della sanzione medesima.

Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell'ordinamento federale, consacrato, come noto, nell'art. 4.1. C.G.S..

A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all'applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario.

Passando, invece, alla quantificazione della sanzione pecuniaria, operata dal giudice di prime cure, questa Corte ritiene che la stessa risulta non del tutto proporzionata in considerazione del fatto che la indubbia gravità della condotta ascritta al legale rappresentante della società, odierna ricorrente, sig. Pantano Salvatore Alessandro - consistita nell'aver depositato presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale ai fini dell'iscrizione al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D una fidejussione per €31.000,00, risultata non veridica – risulta in parte attenuata dalla circostanza che il predetto soggetto è stato prontamente allontanato dalla compagine societaria.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Acqui Calcio 1911 Acqui Terme (Alessandria), riducendo la sanzione della penalizzazione da 3 a 2 punti.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. SAN CESAREO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, SAN BASILIO PALESTRINA/SAN CESAREO DEL 6.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 91 dell'8.4.2013)

La A.S.D. San Cesareo Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 91 dell'8.4.2013 con la quale, in riferimento alla gara San Basilio Palestrina/San Cesareo del 6.4.2013, il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 "per avere propri sostenitori in campo avverso, per tutta la durata della gara, rivolto ripetuti insulti e minacce all'indirizzo di un A.A. tentando più volte di scavalcare la rete divisoria con il recinto di gioco (e) per avere, inoltre, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi persona non identificata, ma chiaramente riconducibile alla società, lanciato uno sputo all'indirizzo di un A.A. che l'attingeva alla divisa".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale l'annullamento del provvedimento e, in via subordinata, la riduzione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia, la ricorrente ha dedotto la ingiustizia e la grave iniquità della stessa. Nella impugnativa essa ha rilevato che nel referto del Direttore di gara e in quello dell'altro assistente non è stato segnalato nulla ed ha contestato che i sostenitori della San Cesareo Calcio abbiano posto in essere comportamenti tendenti a minacce, violenze e offese.

Il ricorso va rigettato in quanto non vi è motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell'assistente di gara.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. San Cesareo Calcio di San Cesareo (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Federico Scalingi, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2013 INFLITTA AL SIG. ORLANDINI MATTIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, G.S. BAGNOLESE/ATL. CASTENASO VAN GOOF DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013)

Con atto spedito il 29.3.2013, la società G.S. Bagnolese ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013 con la quale è stata inflitta nei confronti del Sig. Mattia Orlandini, allenatore della squadra Juniores della società ricorrente, la sanzione della squalifica fino al 31.10.2013.

A sostegno del proprio reclamo, la società Bagnolese offre una ricostruzione delle circostanze che diedero luogo alla decisione impugnata completamente diversa da quella rappresentata nel rapporto dell'arbitro, riconducendo il contegno complessivamente tenuto nella circostanza dal proprio allenatore alla sola ipotesi sanzionatoria della condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti dell'arbitro con esclusione di ogni ipotesi di condotta violenta.

Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata al proprio allenatore.

In via pregiudiziale la Corte osserva come il reclamo, benchè indirizzato alla Commissione Disciplinare in luogo della Corte di Giustizia Federale (giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 31 C.G.S. sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali) - e quindi in violazione dell'art. 33, comma 5, C.G.S. che stabilisce che i reclami vadano trasmessi agli Organi competenti - possa essere considerato ammissibile in assenza di specifica e puntuale previsione di inammissibilità (prevista dall'art. 33, comma 6, C.G.S. per le sole ipotesi di reclami privi di motivazione o generici) ed in ragione del principio generale di conservazione degli atti quando raggiungano il loro scopo (in termini, Commissione Disciplinare Nazionale, decisioni n. 245 e n. 246 in Com. Uff. n. 47/CDN 2007/2008).

Il reclamo è tuttavia infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto.

La Corte, infatti, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell'accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara (rapporto arbitrale) i quali, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 35, comma 1.1, C.G.S..

Quanto poi alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla particolare gravità dei fatti commessi dal Sig. Orlandini.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Gruppo Sportivo Bagnolese di Bagnolo in piano (Reggio Emilia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MURENO GIOELE SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

Con atto dell'11.4.2013, la società U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l., impugnava la delibera in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva al calciatore Mureno Gioele, la sanzione della squalifica per quattro giornate a seguito di fatti accaduti al termine della gara del 7.4.2013 disputata contro il Voghera.

Nello specifico il Mureno al termine della gara colpiva l'allenatore della squadra avversaria con uno schiaffo al volto cagionandone la caduta a terra.

La ricorrente affidava la difesa ad una diversa ricostruzione dei fatti, evidenziando come il tesserato Mureno, al fine di difendere il proprio compagno di squadra, a suo dire colpito con uno schiaffo inferto proprio dal sig. Cotroneo Rocco, allenatore del Voghera, "dava una leggera spinta e non uno schiaffo al Cotroneo stesso, il quale effettivamente poi cadeva a terra".

Alla luce di tali osservazioni concludeva per la riduzione, secondo giustizia.

Il ricorso deve essere respinto.

La C.G.F. - III Sezione giudicante - osserva che il referto arbitrale descrive con analitica precisione l'episodio in discussione.

Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva della relazione dell'Arbitro.

Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. 1913 Seregno Calcio s.r.l. di Seregno (Monza e Brianza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO NUOVA COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.

MOSCIARO MANOLO SEGUITO GARA PRO CAVESE/NUOVA COSENZA CALCIO DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

Con preannuncio del 11.4.2013 la società Nuova Cosenza Calcio S.r.l. SSD, formalizzava richiesta di accesso agli atti in ordine alla gara Pro Cavese/Nuova Cosenza del 7.4.2013 in esito alla quale, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 131 del 7.4.2013) aveva inflitto al calciatore Mosciaro Manolo la sanzione della squalifica per due turni “*per avere rivolto ad un Assistente Arbitrale frase ingiuriosa*”.

In particolare il tesserato Mosciaro, stando a quanto è possibile rilevare dal referto dell’Assistente, al 22’ del II tempo gli si avvicinava apostrofandolo con la frase “*sei un pagliaccio di m....*”.

La Segreteria della C.G.F., trasmetteva gli atti ufficiali della gara *de qua* alla compagine cosentina; successivamente pervenivano tempestivi motivi di reclamo attraverso i quali, sostanzialmente, si richiedeva una riqualificazione del fatto contestato e sanzionato in prime cure, conseguenza dell’applicazione dell’art. 19, comma 10 CGS con l’inflizione di un solo turno di squalifica.

La predetta ricostruzione poggerebbe sulla scevra lettura della frase contestata, che, a parere della reclamante, sarebbe frutto di espressione del diritto di critica nei confronti dell’operato dell’Assistente, priva di contenuto ingiurioso o irrispettoso e consequenziale alla frustrazione del calciatore per la direzione di gara, duramente contestata dalla società Cosenza con specifico atto trasmesso agli organi competenti, allegato al presente ricorso.

Tanto premesso la C.G.F. ritiene lo spiegato gravame non meritevole di accoglimento e ciò sulla scorta dei due rilievi.

Il primo: la contestazione della direzione di gara è pacifica ed ammessa dalla reclamante la quale allega nota scritta con la quale si lamenta nel dettaglio presso la Lega Nazionale Dilettanti e l’organo tecnico della CAN D, dello scarso livello qualitativo dell’arbitraggio che avrebbe danneggiato la società cosentina; il secondo: l’espressione utilizzata dal calciatore Mosciaro, ad un’attenta valutazione, peraltro già effettuata dal primo Giudice, deve considerarsi certamente lesiva della onorabilità e professionalità dell’Assistente di gara definendolo “*pagliaccio di....*”.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Nuova Cosenza Calcio di Cosenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO CAMAIORE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOSI FEDERICO SEGUITO GARA CAMAIORE CALCIO/FORTIS JUVENTUS 1909 DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 7.4.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Tosi Federico.

Tale decisione veniva assunta in quanto “*Espulso per somma di ammonizioni, a seguito del provvedimento disciplinare spintonava un calciatore avversario, originando uno stato di tensione, e rivolgeva, con atteggiamento violento ed intimidatorio, frasi gravemente offensive all’indirizzo del Direttore di gara. Veniva forzatamente allontanato dal terreno di gioco da altri calciatori della medesima società. Tale condotta determinava un ritardo nella ripresa del gioco di almeno due minuti*”.

Avverso tale provvedimento l’A.S.D. Camaioire Calcio ha interposto rituale e tempestivo reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 15.4.2013 chiedendo una riduzione della squalifica ad una gara od alla misura ritenuta di giustizia.

La difesa incentrava la propria tesi su di una diversa ricostruzione degli eventi rispetto alla refertazione Arbitrale; il calciatore Tosi, infatti, a seguito della doppia ammonizione si sarebbe

limitato a rivolgersi all'avversario per rimproverarlo per aver palesemente accentuato l'entità del fallo di gioco e si sarebbe poi rivolto al Direttore di gara per le spiegazioni del caso e per le proprie rimostranze, ma non avrebbe né spintonato l'avversario né avuto atteggiamenti intimidatori o violenti nei confronti dell'Arbitro al quale non avrebbe rivolto frasi gravemente offensive.

Il calciatore Tosi, inoltre, non avrebbe nemmeno indugiato più del necessario per abbandonare il terreno di gioco a seguito dell'espulsione.

Si sarebbe insomma trattato di una ragionevole protesta ed il ritardo nell'uscita dal campo fisiologico nel contesto dell'attività agonistica non sempre improntata al rigido rispetto del galateo.

Tanto premesso la Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento.

Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell'arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente i motivi di ricorso appaiono del tutto privi di fondamento.

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Camaiore Calcio A.S.D di Camaiore (Lucca). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO A.C. VOGHERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. COTRONEO ROCCO SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO/VOGHERA DEL 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 131 del 10.4.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al signor Cotroneo Rocco.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Seregno Calcio/Voghera del 7.4.2013, il Cotroneo, in reazione a condotta violenta di un calciatore della squadra avversaria, colpiva quest'ultimo con uno schiaffo al volto.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Voghera S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto dell'11.4.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 17.4.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'A.C. Voghera di Voghera (Pavia) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 27 novembre 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete